

Codice A1610A

D.D. 20 aprile 2018, n. 144

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MONTACUTO (AL) - Richiedente: Casciario Erminia. Intervento: Realizzazione di una serra solare a servizio di un edificio abitativo monofamiliare, sistemazione dell'area di pertinenza con posa di una nuova pavimentazione. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100.232/2018A/A16000

Rif. n. 8631/A1610A del 27/03/2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: MONTACUTO (AL)
Intervento: Realizzazione di una serra solare a servizio di un edificio abitativo monofamiliare, ubicato in frazione Roverassa, e sistemazione dell'area di pertinenza con posa di una nuova pavimentazione.
Istanza: Casciaro Erminia

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune in data 27 marzo 2018 con nota prot. n. 464/10.10 del 16 marzo 2018, inerente una zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di una serra solare a servizio di un edificio abitativo monofamiliare e nella sistemazione dell'area di pertinenza con posa di una nuova pavimentazione,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

Classificazione 11.100.232/2018A/A16000

verificato che il Comune di Montacuto, secondo quanto specificato nella citata lettera di trasmissione, essendo momentaneamente sprovvisto della Commissione locale per il paesaggio, non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

constatato che, dal raffronto della documentazione fotografica dello stato di fatto e quella di progetto con foto-inserimento, le previste realizzazioni, pur apportando una modesta variazione alla sagoma del fabbricato esistente, non si configurano tali da generare detrazioni di qualità nella percezione panoramica del paesaggio rurale di riferimento,

considerato che le opere così come proposte, non appaiono quindi tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- per la colorazione esterna degli elementi prefabbricati in calcestruzzo previsti per la nuova pavimentazione, siano adottate tonalità naturali più scure rispetto a quella illustrata nel foto-inserimento presente nella relazione di progetto, e che risultino maggiormente coerenti con quelle proprie delle terre presenti nella località.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere **sottoposta** a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Classificazione 11,100.232/2018A/A16000

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i..



Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
email:

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Lettera inviata solo tramite fax ai sensi dell'art.
43, comma 6, DPR 445/2000, e tramite e-mail per
la P.A., ai sensi della L. 98/2013.
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. 4097

CI: 34.10.06/227.3 ALL

Risp. Foglio Prot. 8631/A1610A del 27/03/2018

AMBITO:	Tutela
SETTORE:	Paesaggistico
DATA DI ARRIVO:	30/03/2018
PROTOCOLLO ENTRATA:	3804 del 03/04/2018
DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO:	Parere vincolante autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità - procedimento semplificato (Art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; D.P.R. 31/2017)
TIPOLOGIA ATTO:	- parere vincolante
DESCRIZIONE:	Montacuto (AL), fraz. Roverassa realizzazione di serra solare a servizio di edificio abitativo monofamiliare e sistemazione area di pertinenza con posa nuova pavimentazione
DESTINATARIO:	pubblico
NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE:	Regione Piemonte
RICHIEDENTE:	Erminia Casciaro

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto che l'intervento riguarda la "realizzazione di serra solare a servizio di edificio abitativo monofamiliare e sistemazione area di pertinenza con posa nuova pavimentazione"

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i. così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere della Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio;

Dato atto che il Comune di Montacuto deve aver accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui al D.P.R. 31/2017;

Vista che nella relazione tecnica-illustrativa il Comune, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, deve aver verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica facendo proprie le condizioni espresse da codesta Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.